



Circolo Didattico "S.Orso" | Via Divisione Carpazi, 30 - 61032 FANO (PU)
C. M. PSEE03900Q | C. F. 81004390415
Tel. 0721 865155 – 865184 | sito www.santorsofano.edu.it
mail psee03900q@istruzione.it | pec psee03900@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N.1

**Ai genitori
Al personale Scolastico
SITO WEB**

Oggetto: DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.

Si trasmette in allegato il testo del Decreto Legge 10 settembre 2021, n.122 in vigore dalla data odierna.

Nell'invitare ad un'accurata ed integrale lettura dello stesso, si fa notare che in esso sono contenute importanti prescrizioni normative; in particolare si evidenzia quanto segue:

“[...] Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative [...] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione [...] non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti [...]. La misura [...] non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

“[...] I dirigenti scolastici [...] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni [...].”¹

Ad immediata attuazione della norma **si dispone** che:

L'ingresso nei locali dell'istituzione Scolastica da parte di chiunque acceda (genitori e loro delegati, fornitori, altri soggetti a vario titolo interessati) **è consentito a condizione del possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o dell'esenzione certificata** (secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute).

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Silvia Faggi Grigioni

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

¹ Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 5:” La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'[articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](#). Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#).”